*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 103° — Numero 118**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 9 maggio 1962** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144**

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
**(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).**
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

# PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

**Convocazione**

La Camera dei Deputati è convocata in DCVª seduta pubblica per mercoledì 16 maggio 1962, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Interrogazioni.

(2744)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1962, n. 205.

**Disposizioni particolari per l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Per le esigenze temporanee relative all'esecuzione di lavori, condotti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale o dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la suddetta Azienda hanno facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato, per la durata necessaria all'esecuzione dei singoli lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai sessanta giorni e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

La stessa facoltà può essere esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere ad esigenze temporanee relative alla difesa fitosanitaria, alla dimostrazione, divulgazione e propaganda agraria, ed ai servizi della pesca nelle acque interne.

L'operaio assunto ai sensi dei precedenti commi non acquista la qualifica di operaio dello Stato, e non può essere trattenuto al lavoro oltre il predetto periodo massimo di 60 giorni.

I dirigenti degli Uffici centrali e periferici che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate. La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'Amministrazione, ovvero della competente Ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

---

LEGGE 18 aprile 1962, n. **206**.

**Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *A* è elevata dal 23 al 26 per cento.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B* è elevata:

1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 10.000.000, dal 20 per cento al 22 per cento;

2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 50.000.000, dal 20 per cento al 23 per cento;

3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 100.000.000, dal 20 al 24 per cento.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, già modificato con legge 27 maggio 1959, n. 357, è modificato in conformità alle disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 3.

Le maggiorazioni di aliquote stabilite dall'articolo 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1962. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1961.

Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano stati già iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di ruoli speciali il cui carico è ripartito in tre rate bimestrali uguali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

---

LEGGE 18 aprile 1962, n. **207**.

**Concessione di un contributo statale annuo di lire 3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi », con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, è autorizzata, a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi », con sede in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 3.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 3 milioni di cui al precedente articolo, si provvederà, per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, mediante riduzione degli stanziamenti, di parte ordinaria, degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi, destinati a sopperire a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 aprile 1962, n. 208.
**Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 194 e 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono modificati come segue:

Art. 194. — « Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'articolo 192 sono classificate in categorie, in rapporto alla loro importanza.

L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio comunale, sentita la Commissione edilizia, o dal Consiglio provinciale ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici ».

Art. 195. — « Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica in base alla seguente tariffa:

*a*) occupazione del suolo di pertinenza dei Comuni:

| Classi di Comuni (art. 11) | Tassa per metro quadrato in lire massima |
|---|---|
| Classe *A* | 20.000 |
| » *B* | 16.000 |
| » *C* | 12.000 |
| » *D* | 9.000 |
| » *E* | 7.000 |
| » *F* | 5.000 |
| » *G* | |
| » *H* | 3.000 |
| » *I* | |

*b*) occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non può superare le lire 5.000 a metro quadrato;

*c*) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.

La tassa è ridotta del 50 per cento per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici od ai fondi: è in facoltà dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori.

Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo e si applica per le occupazioni di ogni piano. E' in facoltà dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori o di non applicare la tassa. Sono, comunque, esenti dalla tassa i balconi di superficie non superiore ai 4 metri quadrati.

I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo ».

Art. 2.

Tra l'articolo 195 e l'articolo 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono inseriti i seguenti articoli 195-*bis* e 195-*ter*:

Art. 195-*bis*. — « Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:

*a*) occupazioni del suolo di pertinenza dei Comuni:

| Classi di Comuni (art. 11) | Tassa per metro quadrato in lire massima |
|---|---|
| Classe *A* | |
| » *B* | 35 |
| » *C* | |
| Classe *D* | |
| » *E* | 25 |
| » *F* | |
| Classe *G* | |
| » *H* | 15 |
| » *I* | |

*b*) occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non può superare le lire 15 a metro quadrato;

*c*) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.

La tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per mento, in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti, nonchè per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente è in facoltà dei Comuni e delle Province disporre la riscossione della tassa mediante convenzione a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento ».

Art. 195-*ter*. — « Agli appalti, stipulati dai Comuni e dalle Province per la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo unico della legge 6 marzo 1958, numero 177, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 80 a 88, 91 e 92 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

In caso di gestione diretta del servizio sono applicabili le norme dell'articolo 93 del predetto testo unico ».

Art. 3.

L'articolo 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è modificato come segue:

« La tassa può colpire anche le autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'autorità comunale, ma non può superare i due terzi della

tassa annua di circolazione, per i Comuni delle classi *A, B, C;* la metà per i Comuni delle classi *D, E, F;* un terzo per i Comuni delle classi *G, H, I* ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è modificato come segue:

« I Comuni o le Province, che provvedano alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre alla tassa annua di cui al primo comma, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente nel massimo il 50 per cento delle spese medesime. La deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale, che determina la misura del contributo, è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 5.

All'articolo 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti esenzioni:

« *h*) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;

*i*) le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci;

*l*) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad esse assegnati ».

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione, per l'anno 1962, della tassa relativa alle occupazioni permanenti, i Comuni e le Province sono autorizzati a deliberare le nuove tariffe entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I periodi di tempo previsti per i vari adempimenti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, decorrono dalla data della deliberazione.

Per le deliberazioni riguardanti le tariffe comunali e provinciali relative alla tassa per le occupazioni temporanee, si osservano le disposizioni di cui all'art. 21 del medesimo testo unico per la finanza locale.

Le convenzioni a tariffa ridotta, stipulate con i contribuenti prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, decadono dalla data di applicazione della nuova tariffa.

Art. 7.

Ferma restando la prescrizione stabilita dagli articoli 48, terzo comma, e 290 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate prima e dopo il 4 febbraio 1962 e per le quali non sia stata pagata alcuna tassa, come previsto dalle norme precedentemente vigenti, i Comuni e le Province avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 3 febbraio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

---

LEGGE 18 aprile 1962, n. 209.

**Variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 139 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« L'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva, formulata in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 od inferiore corrisponda l'aliquota del 2 per cento, al reddito imponibile di lire 5 milioni corrisponda l'aliquota del 6 per cento, ed al reddito imponibile di lire 500.000.000 o superiore corrisponda l'aliquota del 65 per cento.

Le aliquote sono determinate in base alle formule:

*a*) $y = 0{,}023025 \sqrt{x} - 0{,}0000472\, x + 0{,}00874$

per i redditi fino a lire 5.000.000;

*b*) $y = 0{,}06 + 0{,}02652 \sqrt{x - 5}$

per i redditi superiori a lire 5.000.000 (ove con x si indica il reddito imponibile in milioni di lire e con y l'aliquota unitaria) e presentano la seguente progressione:

| Reddito imponibile | Aliquota percentuale |
|---|---|
| 240.000 | 2,00 |
| 500.000 | 2,50 |
| 1.000.000 | 3,17 |
| 2.000.000 | 4,12 |
| 3.000.000 | 4,85 |
| 5.000.000 | 6,00 |
| 10.000.000 | 11,93 |
| 20.000.000 | 16,27 |
| 30.000.000 | 19,26 |
| 40.000.000 | 21,69 |
| 50.000.000 | 23,79 |
| 100.000.000 | 31,85 |
| 200.000.000 | 43,03 |
| 300.000.000 | 51,55 |
| 400.000.000 | 58,71 |
| 500.000.000 | 65,00 |

L'importo dovuto a titolo d'imposta non può superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi degli articoli precedenti e la somma di lire 720.000.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sarà pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi determinati secondo le formule indicate nel presente articolo e recante l'indicazione delle varie cifre di reddito arrotondato, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente ».

La tabella attualmente allegata al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è soppressa e sostituita, ad ogni effetto, da quella di cui al precedente capoverso.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1962. Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano già stati iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di ruoli speciali, il cui carico è ripartito in tre rate bimestrali uguali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

---

LEGGE 21 aprile 1962, n. 210.

**Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma ».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi dello Stato e degli Enti locali stabiliti dalla legge 28 giugno 1956, n. 704, a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano) » ed « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, sono prorogati per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » è aumentato, per l'esercizio finanziario 1961-62, di lire 20 milioni.

Art. 2.

E' concesso all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » un contributo straordinario, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, di lire 160.300.000, di cui lire 146.300.000 allo scopo di colmare il *deficit* delle manifestazioni artistiche svolte nel periodo dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1960, e lire 14.000.000 per l'organizzazione del Festival di musica contemporanea che ha avuto luogo nella primavera 1961.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 137 milioni e 900.000 a carico dello Stato per la proroga dei contributi di cui all'articolo 1 per l'esercizio finanziario 1960-1961, e cioè: lire 72 milioni e 900.000 a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »; lire 50 milioni a favore dell'Ente autonomo « La Triennale di Milano » e lire 15 milioni a favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », si provvederà a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio suddetto.

Alla copertura della spesa di lire 157 milioni e 900.000 a carico dello Stato per la proroga dei contributi di cui all'articolo 1 per l'esercizio finanziario 1961-62, e cioè: lire 92 milioni e 900.000 a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »; lire 50 milioni a favore dell'Ente autonomo « La Triennale di Milano » e lire 15 milioni a favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », si provvederà a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio suddetto.

Alla copertura della spesa di lire 160 milioni e 300.000, di cui all'articolo 2, si provvederà, per lire 126 milioni e 300.000 a carico dell'anzidetto fondo, e per lire 34 milioni con riduzione di pari importo del capitolo n. 150 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data Roma, addì 21 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 27 aprile 1962, n. 211.

**Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a predisporre un piano decennale di opere e costruzioni per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete, per l'importo presunto di 1.500 miliardi di lire.

Il piano sarà realizzato in due fasi, ciascuna della durata di un quinquennio.

Art. 2.

Per la realizzazione della prima fase del piano, la Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma di lire 800 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare i limiti delle somme che verranno iscritte nella parte straordinaria del bilancio della stessa Azienda ferroviaria, in ragione di:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lire | 130 | miliardi | nell'esercizio | 1962-63 |
| » | 150 | » | » | 1963-64 |
| » | 160 | » | » | 1964-65 |
| » | 180 | » | » | 1965-66 |
| » | 180 | » | » | 1966-67 |

Entro il 30 giugno 1966 il Ministro per i trasporti, d'intesa coi Ministri per il bilancio e per il tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sull'esecuzione data nel quadriennio al piano, formulando, previo parere del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato e nel quadro della programmazione generale, le proposte per gli interventi e la spesa per il secondo piano quinquennale.

Art. 3.

Il piano per il primo quinquennio sarà approvato con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Esso può essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i singoli settori di cui all'articolo 4 e approvati con separati decreti.

Nella stessa forma saranno approvate le eventuali variazioni.

Con la relazione economica generale del 1963 sarà data comunicazione al Parlamento del piano.

Il Ministro per i trasporti darà inoltre comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dello stato di avanzamento delle opere e delle forniture contemplate nel piano stesso, al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 4.

Nella prima fase del piano, saranno destinati:

*a*) lire 320 miliardi al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile;

*b*) lire 100 miliardi al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento degli impianti di armamento;

*c*) lire 40 miliardi alla costruzione di alloggi patrimoniali ed economici per i ferrovieri e di alloggi raggruppati per il personale di linea;

*d*) lire 5 miliardi al graduale aumento di capitale delle società di cui l'Azienda ferroviaria detiene una partecipazione azionaria, allo scopo di promuovere il potenziamento delle attrezzature destinate all'esercizio dei servizi automobilistici nonchè dei servizi complementari e accessori dell'esercizio ferroviario.

Le restanti disponibilità saranno ripartite, secondo rigorosi criteri di priorità, tra le altre opere necessarie per aumentare la sicurezza dell'esercizio, per migliorare i trasporti operai di massa, per migliorarne l'efficienza, per accrescere la potenzialità delle linee e degli scali, per migliorare i servizi accessori, per migliorare l'istruzione professionale del personale, per completare l'elettrificazione delle linee, per ammodernare e potenziare le officine, i depositi nonchè gli altri impianti strettamente e direttamente legati all'efficienza e alla sicurezza dell'esercizio.

Art. 5.

I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 800 miliardi saranno provveduti con operazioni di credito.

A tal fine l'Azienda ferroviaria è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, da collocarsi sia all'interno sia all'estero, a mano a mano che se ne presenterà il bisogno e fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 800 miliardi

Art. 6.

I mutui di cui al precedente articolo 5 saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda delle ferrovie dello Stato e gli Enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'Azienda delle ferrovie dello Stato a partire, per ciascun mutuo, dallo esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sarà stato contratto. Le rate di interessi e ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci della stessa Azienda e specificatamente vincolate a favore dell'Ente mutuante.

Art. 7.

Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata della Azienda ferroviaria.

Alla stessa Azienda ferroviaria compete pure il rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui che siano stati o debbano essere contratti in applicazione di precedenti specifiche autorizzazioni di legge.

Art. 8.

Le operazioni di mutuo di cui ai precedenti articoli e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni im-

posta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

Art. 9.

E' fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, di eseguire, almeno fino alla concorrenza della somma di 320 miliardi, opere e forniture per il rinnovamento, il riclassamento, lo ammodernamento e il potenziamento delle linee e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale e insulare, nonchè dei mezzi di esercizio destinati ai servizi delle linee e degli impianti medesimi.

Le forniture e le lavorazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal precedente comma sono riservate, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse Regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

In ogni caso le forniture di materiale rotabile non potranno essere d'importo inferiore ai due quinti della relativa spesa complessiva.

Art. 10.

Le norme di cui ai primi sei commi dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificate dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, dall'articolo 9 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, dallo articolo 1 della legge 22 novembre 1956, n. 1337, e dagli articoli 4 e 5 della legge 21 marzo 1958, n. 289, sono sostituite dalle seguenti, a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Sono spese ordinarie di esercizio quelle concernenti il personale, i combustibili e l'energia elettrica, la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati, degli impianti fissi, del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, ed in genere tutte le altre spese riguardanti l'esercizio ferroviario.

Sono spese complementari di esercizio quelle:

*a*) per il rinnovamento delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi;

*b*) per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto;

*c*) per il rinnovamento del materiale di esercizio;

*d*) per le migliorie di carattere patrimoniale.

Per la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi, e per la manutenzione e riparazione del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, verrà stanziata in bilancio una somma non inferiore al 20 per cento dei prodotti del traffico.

Per le spese di rinnovamento di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma del presente articolo, verrà stanziata in bilancio una somma non inferiore al 10 per cento dei prodotti del traffico.

Art. 11.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — MATTARELLA — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 212.

**Inclusione dell'abitato della borgata Cibali del comune di Catania fra quelli da consolidare parzialmente a totale carico dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 44660, emesso nell'adunanza del 17 ottobre 1961;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della borgata Cibali del comune di Catania, limitatamente alla zona indicata in tinta rossa nell'annessa planimetria in data 23 settembre 1961, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1962

GRONCHI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 8.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 213.

**Inclusione dell'abitato di Attigliano (Terni) fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2319, emesso nell'adunanza del 12 dicembre 1961;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Attigliano, in provincia di Terni, limitatamente alla zona delimitata dal rio Secco, via Case Sparse e piazza del Popolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1962

GRONCHI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 146, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1962, n. **214**.

**Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio generale dell'Ente in data 18 dicembre 1961, relativa alle modifiche del predetto statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, è modificato come appresso:

Gli articoli 6, 8 e 10 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 6. — Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio. Egli presiede il Consiglio generale ed il Comitato esecutivo, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere confermato. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed in tale sua veste ha la facoltà di firmare, quietanzare, ordinare pagamenti e compiere qualsiasi altra operazione di ordinaria amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito da uno dei due vicepresidenti, appositamente delegato.

La carica di presidente è gratuita ».

« Art. 8. — Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente; ne fissa le direttive e prende i provvedimenti all'uopo occorrenti; decide l'eventuale partecipazione ad iniziative con altri Enti e Società secondo quanto specificato all'art. 1. Provvede alla nomina del Comitato esecutivo di cui all'art. 10 e dei due vicepresidenti, uno dei quali dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio in rappresentanza del comune di Verona.

I vicepresidenti prestano la loro opera gratuitamente, durano in carica per il periodo di tre anni e possono essere confermati.

Il Consiglio generale delibera il preventivo ed il conto consuntivo da sottoporsi alla approvazione definitiva del Ministero dell'industria e commercio.

Il Consiglio viene convocato dal presidente almeno due volte all'anno e ogni volta che egli lo ritenga opportuno; il Consiglio deve essere convocato anche se almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto alla Presidenza esponendo i motivi della richiesta convocazione.

La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della riunione ».

« Art. 10. — L'ordinaria gestione ed il funzionamento interno dell'ente e delle organizzazioni accessorie spettano, secondo le direttive del Consiglio generale ad un Comitato esecutivo, composto dal presidente, dai due vicepresidenti e da altri sei membri scelti nel proprio seno dal Consiglio stesso e tra i quali dovranno esservi un rappresentante del Comune ed uno dell'Amministrazione provinciale di Verona.

I consiglieri che rappresentano le Amministrazioni dello Stato (art. 7 lettera *a*) non possono far parte del Comitato esecutivo.

I membri del Comitato restano in carica per la durata del Consiglio generale e possono essere confermati.

Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando ad esso partecipi la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Comitato esecutivo viene convocato su invito del presidente o su richiesta di almeno tre componenti.

Il presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito da uno dei due vicepresidenti, appositamente delegato.

Il presidente può delegare ad altri membri del Comitato esecutivo alcune funzioni di sua spettanza.

Il Comitato esecutivo può costituire Commissioni e designare una o più persone per l'espletamento di incarichi esecutivi relativi all'attività dell'Ente.

I verbali del Comitato esecutivo sono firmati dal presidente e dal segretario o da chi, in loro assenza, li sostituisce. Dei verbali si da lettura, per l'approvazione, nella successiva riunione del Comitato esecutivo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1962

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 146, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1960.

**Approvazione del contratto di permuta di terreni tra l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed il comune di Ravenna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali in data 25 luglio 1957, n. 106, che autorizza una permuta di terreni tra l'Azienda di Stato per le foreste demaniali e il comune di Ravenna, per effetto della quale:

il comune di Ravenna cede in proprietà all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, mq. 353,50 superficie reale rispetto a quella catastale di mq. 358, di terreno edificatorio, ubicato in Ravenna, viale Santi Baldini;

l'Azienda di Stato per le foreste demaniali cede in proprietà al comune di Ravenna quattro appezzamenti di terreno della superficie complessiva di mq. 3535, ubicati in comune di Ravenna, località « Punta Marina » facenti parte della foresta demaniale di Ravenna;

Considerato che interessa particolarmente all'Azienda di Stato per le foreste demaniali l'acquisizione in Ravenna di un suolo edificatorio per la costruzione di un fabbricato da servire quale sede dell'Ufficio amministrazione della foresta e che d'altro canto non è risultato conveniente ricorrere al libero mercato;

Ritenuto che il suolo di cui sopra di proprietà del comune di Ravenna è senz'altro idoneo allo scopo, essendo anche al limite di un parco cittadino, ma che il Comune proprietario ha deciso di cederlo solo in permuta dei sovradetti appezzamenti, utili ai fini pubblici;

Visto che la vendita degli appezzamenti stessi, sparsi e ciascuno di modesta estensione conviene e non è comunque di pregiudizio alla foresta;

Ritenuto che il ricorso alla trattativa privata è giustificato dalle speciali ed eccezionali circostanze;

Visti gli articoli 13, 32 e 33 dello statuto regolamento della Azienda di Stato per le foreste demaniali, in relazione agli articoli 111, 112, 119 e 120 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Visto l'atto di permuta, stipulato in Ravenna il 28 marzo 1960, rogito per segretario comunale Bisconti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo il contratto stipulato in Ravenna il giorno 28 marzo 1960 del segretario generale del comune di Ravenna Bisconti, repertorio numero 27966, con il quale:

il comune di Ravenna cede all'Azienda di Stato per le foreste demaniali un terreno edificabile della superficie catastale complessiva di mq. 358 e reale di mq. 353,50 sito in Ravenna, viale Santi Baldini, distinto in catasto del comune di Ravenna, Sezione Ravenna al foglio n. 78, con la particella n. 189-*b*;

l'Azienda di Stato per le foreste demaniali cede al predetto Comune quattro appezzamenti di terreno, della superficie complessiva di mq. 3535 facenti parte della foresta demaniale di Ravenna, ubicati in località « Punta Marina » e riportati in catasto del comune di Ravenna - Sezione Ravenna al foglio n. 57, particella n. 26-*b*, al foglio n. 14, particella n. 225-*b* (già n. 16) al foglio n. 14, particelle numeri 14-*b* e 14-*c*.

Il Ministro proponente è incaricato delle esecuzioni del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1960

GRONCHI

RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1960*
*Registro n. 1 Azienda di Stato per le foreste dem., foglio n. 245*

(2630)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 1962.

**Sostituzione del presidente della Commissione nazionale del libro.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1955, con il quale viene istituita la Commissione nazionale del libro;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1957, con il quale è stata rinnovata la composizione di detta Commissione;

Visto il proprio decreto 25 luglio 1961, con il quale è stata rinnovata la composizione di detta Commissione per il biennio 1961-63;

Considerato che l'on. prof. Umberto Delle Fave è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, delegato ai Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria artistica e scientifica in sostituzione del sen. prof. Giovanni Giraudo;

Decreta:

L'on. prof. Umberto Delle Fave è nominato presidente della Commissione nazionale del libro in sostituzione del sen. prof. Giovanni Giraudo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1962

FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1962*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 340*

(2671)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1962.

**Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 14 ottobre 1961, n. 87, del comune di San Bartolomeo in Galdo;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Benevento approva la deliberazione di cui innanzi, riguardante l'assegnazione di un mutuo di L. 37.925.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in San Bartolomeo in Galdo un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Cerracchio Raffaele, il comune di San Bartolomeo in Galdo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 37.925.000 (trentasettemilioninovecentoventicinquemila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di San Bartolomeo in Galdo un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.680.000 (tremilioniseicentottantamila) annue e per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di San Bartolomeo in Galdo, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1962

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

*Il Ministro per l'interno*
SCELBA

*Il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1962*
*Registro n. 31 Grazia e giustizia, foglio n. 125.* — BOVIO

(2623)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1962.

**Classificazione tra le statali della strada n. 308 « di Fondo Valle Taro » in provincia di Parma.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto strada statale n. 62 « della Cisa » presso Fornovo-Citerna-Selva del Bocchetto-Solignano-Valmozzola-Chiara di Berceto-innesto strada provinciale « del Colle di Cento Croci » presso Groppo San Giovanni, della lunghezza di km. 24+262, ha i requisiti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Visto il voto n. 185 in data 17 ottobre 1961 del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Visto il voto n. 260 in data 23 gennaio 1962 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la deliberazione n. 20/1753 in data 20 dicembre 1961 dell'Amministrazione provinciale di Parma, nonchè le deliberazioni delle Amministrazioni comunali interessate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 62 presso Fornovo-Citerna-Selva del Bocchetto-Solignano-Valmozzola-Chiare di Berceto-innesto strada « del Colle di Cento Croci » presso Groppo San Giovanni, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 308 « di Fondo Valle Taro ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1962

*Il Ministro:* SULLO

(2681)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1962.

**Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Cosenza.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Cosenza, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cosenza;

Vista la nota n. 3878, con la quale l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni propone che il dottor Francesco Paolo Vitellaro venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione dell'ing. Arturo Cifarelli, trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Francesco Paolo Vitellaro è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Cosenza, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cosenza, quale rappresentante dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni in sostituzione dell'ing. Arturo Cifarelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1962

*Il Ministro:* BERTINELLI

(2654)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Canadà relativo ai servizi aerei, concluso a Roma il 2 febbraio 1960.**

Il 13 aprile 1962, in base ad autorizzazione disposta con la legge 2 novembre 1961, n. 1474, è stato effettuato ad Ottawa lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia ed il Canada relativo ai servizi aerei, concluso a Roma il 2 febbraio 1960.

Conformemente a quanto disposto dall'art. XII, paragrafo 3, l'Accordo è entrato in vigore il giorno stesso dello scambio degli strumenti di ratifica.

(2634)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Cessazione di notaio dall'esercizio**

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1962, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 28 maggio 1962, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

*Fanelli Pietro, residente nel comune di Fano, distretto notarile di Pesaro.*

(2632)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza delle cattedre di « Istituzioni di analisi superiore » e della seconda cattedra di « Fisica generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, sono vacanti le cattedre di:

1) Istituzioni di analisi superiore;

2) Fisica generale (raddoppiamento),

cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2682)

**Vacanza della seconda cattedra di « Diritto commerciale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bologna.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bologna è vacante la seconda cattedra di « Diritto commerciale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2685)

**Vacanza della cattedra di « Farmacologia e farmacognosia » presso la Facoltà di farmacia della Università di Roma.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Farmacologia e farmacognosia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2683)

**Vacanza della cattedra di « Storia della filosofia » presso la Facoltà di magistero della Università di Bologna**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Storia della filosofia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2684)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento di ventisette Società cooperative di varie Provincie**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 aprile 1962, le seguenti Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa di consumo « Lavoratori iscritti alla Camera del lavoro provinciale di Alessandria », con sede in Alessandria, costituita per rogito Manfredo Brezzi, in data 3 marzo 1947, repertorio 2147;

2) Società cooperativa « Unione Provinciale Approvvigionamento Cooperative - U.P.A.C. », con sede in Alessandria, costituita per rogito Manfredo Brezzi, in data 11 dicembre 1947, repertorio 3101;

3) Società cooperativa edile « Lavoratori Aretini », con sede in Policiano (Arezzo), costituita per rogito Bartolomei, in data 24 aprile 1952, repertorio 10037;

4) Società cooperativa edilizia « Fra pensionati dello Stato », con sede in Pedaso (Ascoli Piceno), costituita per rogito Giuseppe Carrioli, in data 1° aprile 1950, repertorio 3673/585;

5) Società coperativa agricola « Santa Maria », con sede in Cabras (Cagliari), costituita per rogito Antonio Pippia, in data 26 aprile 1951, repertorio 20908;

6) Società cooperativa « Intercomunale tra autonoleggiatori - San Cristoforo », con sede in San Felice a Cancello (Caserta), costituita per rogito Guido Giordano, in data 31 gennaio 1954, repertorio 1120;

7) Società cooperativa « Autotrasporti Pizzighettone », con sede in Pizzighettone (Cremona), costituita per rogito Ferragna, in data 5 luglio 1945;

8) Società cooperativa « Compagnia Italiana Scambi Approvvigionamenti Cooperativi - C.I.S.A.C. », con sede in Firenze, costituita per rogito Sandrucci, in data 21 gennaio 1946;

9) Società cooperativa edilizia « Il Biancone », con sede in Firenze, costituita per rogito Tonini, in data 24 febbraio 1955;

10) Società cooperativa di produzione lavoro e consumo « Fra danneggiati di guerra », con sede in Firenze, costituita per rogito Benelli, in data 27 ottobre 1945;

11) Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Fossato di Cantagallo (Firenze), costituita per rogito Lumini, in data 30 luglio 1945;

12) Società cooperativa « Artigiana ferri taglienti », con sede in Scarperia (Firenze), costituita per rogito Del Panta, in data 27 giugno 1949, repertorio 4032;

13) Società cooperativa di lavoro e produzione di Grado « Per la costruzione di case operaie », con sede in Grado (Gorizia), costituita il 1° ottobre 1924;

14) Società cooperativa edilizia « SS. Cosma e Damiano », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco, in data 14 gennaio 1955, repertorio 7488;

15) Società cooperativa agricola e di consumo « Valle Marina », con sede in Monte San Biagio (Latina), costituita per rogito Ettore Goffredi, in data 3 agosto 1947, repertorio 5117;

16) Società cooperativa edilizia « Il Focolare », con sede in Modena, costituita per rogito Paolo Coppini, in data 28 maggio 1954, repertorio 8324;

17) Società cooperativa edilizia « S. Ciro Stabia », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Valentino Varone, in data 10 giugno 1954, repertorio 2246;

18) Società cooperativa edilizia « La Prima Meta », con sede in Roma, costituita per rogito Vincenzo Butera, in data 1° giugno 1955, repertorio 175178;

19) Società cooperativa « C.I.P.A. - Per l'incremento della produzione agricola », con sede in Roma, costituita per rogito Pocaterra, in data 19 novembre 1948, repertorio 21994;

20) Società cooperativa edilizia « La Triglia », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti, in data 20 gennaio 1953, repertorio 16022;

21) Società cooperativa edilizia « La Romana Felix », con sede in Roma, costituita per rogito Domenico Sciamanda, in data 28 luglio 1950, repertorio 12939;

22) Società cooperativa edilizia « Viribus Unitis », con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Pettirossi, in data 27 marzo 1954;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « E.D.M. Decorazioni Manutenzioni », con sede in Torino, costituita per rogito Enrico Fantini, in data 13 settembre 1957, repertorio 2517;

24) Società cooperativa « Carsica edili e cavatori », con sede in Duino (Trieste), costituita per rogito Scampicchio, in data 6 gennaio 1955, repertorio 550;

25) Società cooperativa edilizia « Aedes », con sede in Vercelli, costituita per rogito Ciro Raimondo, in data 2 luglio 1954, repertorio 15276;

26) Società cooperativa di lavoro « Abbattitori Oiante Escavatori Terrazzieri », con sede in San Germano Vercellese (Vercelli), costituita per rogito Caselli, in data 6 novembre 1954, repertorio 3189;

27) Società cooperativa edilizia « La Carisina », con sede in Santhia (Vercelli) costituita per rogito Caselli, in data 12 gennaio 1955, repertorio 3562.

(2609)

**Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Cantina sociale delle colline Moreniche », con sede in Viverone (Vercelli).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 aprile 1962, i poteri conferiti al rag. Piero Cavezzale, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale delle colline Moreniche », con sede in Viverone (Vercelli), sono stati prorogati dal 23 aprile al 23 luglio 1962.

(2625)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

**Corso dei cambi dell'8 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,61 | 620,60 | 620,60 | 620,605 | 620,55 | 620,60 | 620,615 | 620,60 | 620,61 | 620,60 |
| $ Can. | 574,50 | 574 — | 574 — | 573,50 | 572,50 | 575,52 | 573,625 | 575,40 | 574,25 | 574,25 |
| Fr. Sv. | 143,23 | 143,26 | 143,24 | 143,2225 | 143,23 | 143,26 | 143,225 | 143,20 | 143,25 | 143,20 |
| Kr. D. | 89,98 | 89,97 | 90,06 | 90,025 | 90 — | 89,94 | 90,03 | 89,25 | 89,98 | 89,95 |
| Kr. N. | 87,06 | 87,06 | 87,10 | 87,10 | 87 — | 87,05 | 87,09 | 87,05 | 87,06 | 87,05 |
| Kr. Sv. | 120,60 | 120,56 | 120,55 | 120,57 | 120,50 | 120,62 | 120,56 | 120,60 | 120,64 | 120,60 |
| Fol. | 172,66 | 172,64 | 172,66 | 172,695 | 172,65 | 172,59 | 172,705 | 172,60 | 172,65 | 172,65 |
| Fr. B. | 12,47 | 12,477 | 12,4775 | 12,47875 | 12,47 | 12,47 | 12,4776 | 12,45 | 12,47 | 12,4750 |
| Fr. Fr. (N.F.) | 126,66 | 126,66 | 126,66 | 126,665 | 126,67 | 126,66 | 126,665 | 126,65 | 126,66 | 126,66 |
| Lst. | 1745,75 | 1746,45 | 1746,45 | 1746,25 | 1746,50 | 1745,32 | 1746,40 | 1745,65 | 1745,75 | 1746,30 |
| Din. occ. | 155,20 | 155,16 | 155,16 | 155,12 | 155,15 | 155,24 | 155,14 | 155,20 | 155,20 | 155,10 |
| Scell. Austr. | 24,04 | 24,05 | 24,05 | 24,0475 | 24,05 | 24,05 | 24,046 | 24,05 | 24,04 | 24,05 |
| Escudo Port. | 21,78 | 21,77 | 21,80 | 21,785 | 21,80 | 21,76 | 21,77 | 21,78 | 21,78 | 21,77 |

**Media dei titoli dell'8 maggio 1962**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 107,85 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,45 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 89,30 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 101,20 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 100,875 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 101,525 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 100,975 |

| | |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963) | 103,225 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 103,275 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 103,49 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 103,60 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 103,675 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 103,70 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 104,70 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 103,625 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi dell'8 maggio 1962**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,61 |
| 1 Dollaro canadese | 573,562 |
| 1 Franco svizzero | 143,224 |
| 1 Corona danese | 90,027 |
| 1 Corona norvegese | 87,095 |
| 1 Corona svedese | 120,565 |
| 1 Fiorino olandese | 172,70 |

| | |
|---|---|
| 1 Franco belga | 12,478 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,665 |
| 1 Lira sterlina | 1746,325 |
| 1 Marco germanico | 155,13 |
| 1 Scellino austriaco | 24,047 |
| 1 Escudo port. | 21,777 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Pisa**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 novembre 1960, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Pisa;

Visto il decreto ministeriale in data 12 aprile 1961 con il quale venne costituita la Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Pisa, nell'ordine appresso indicato:

1. Palladino dott. Saverio . punti 91,09 su 132
2. Palmieri dott. Francesco » 89 — »
3. Montino dott. Giovanni Battista » 87,50 »
4. Marchica dott. Gaetano » 85,36 »
5. Ferro dott. Girolamo . » 85,04 »
6. Durano dott. Giustino . » 83,36 »
7. Monti dott. Giuseppe » 83,22 »
8. Roccella dott. Davide . . . » 83 — »
9. Sardo dott. Gabriele . . . » 82,86 »
10. Frajese dott. Vittorio . . » 82 — »
11. Polazzi dott. Tito . . . . » 81,50 »
12. Rago dott. Riccardo » 81,04 »
13. De Gaetano dott. Giuseppe . . . » 78 — »
14. Oppici dott. Onelio . » 77,50 »
15. Rianò dott. Enrico . . » 76,68 »
16. Menduno dott. Attilio . . . » 76,36 »
17. Gaetti dott. Giuseppe . . . » 75,95 »
18. De Palo dott. Vittorio . . » 75,50 »
19. Merolli dott. Rocco . » 74,50 »
20. Cirelli dott. Giuseppe . . . » 72,86 »
21. Giambitto dott. Giuseppe . » 71,86 »
22. Di Palma dott. Leucio . » 71,77 »
23. Napolino dott. Francesco » 71,18 »
24. Campanelli dott. Giovanni . . » 71,09 »
25. Zaffarano dott. Michele » 70,31 »
26. Di Conza dott. Beniamino . » 66,18 »
27. Di Santo dott. Angelo . » 64 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1962

(2611) p. *Il Ministro*: BISORI

---

**Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Riccione (Forlì).**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 novembre 1961 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Riccione (Forlì);

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Riccione (Forlì), nell'ordine appresso indicato:

1. Succi Cimentini dott. Flobert . . punti 90,08 su 132
2. Montanaro dott. Pierino . » 87,14 »
3. Epifani dott. Francesco . . . punti 87,07 su 132
4. Pianigiani dott. Quintillo . . . . » 86,76 »
5. Graziani dott. Marcello . . . . » 83,02 »
6. Zaffarano dott. Michele . . . . » 82,82 »
7. Di Santo dott. Angelo . . . . » 82 — »
8. Damiani Rocco . . . . . » 80,50 »
9. Di Simine dott. Eugenio . . . . » 80,23 »
10. Milella dott. Michele . . . . » 79,22 »
11. Caporusso dott. Domenico . . . . » 79,21 »
12. Sardella dott. Pasquale . . . . » 78,73 »
13. Schinco dott. Emilio . . . . » 77,39 »
14. Pelosi dott. Luigi . . . . . » 76,68 »
15. Conte dott. Egidio . . . . . » 76,02 »
16. Cardinali dott. Vincenzo . . . . » 75,77 »
17. Gaetani dott. Leonida . . . . » 75,44 »
18. Carlevaro dott. Oscar . . . . » 75,23 »
19. Castiglione Michele . . . . . » 75,18 »
20. Castellaneta dott. Francesco . . . » 74,72 »
21. Tarabini dott. Ludovico . . . . » 74,45 »
22. Di Pietro dott. Alfio . . . . . » 74,27 »
23. Rondinini dott. Aleardo . . . . » 74,13 »
24. Caimmi dott. Luigi . . . . » 74,10 »
25. Di Filippo dott. Costanzo . . . . » 74,03 »
26. Baventore dott. Francesco . . . . » 73,55 »
27. Costanzo dott. Giuseppe . . . . » 73,45 »
28. Polledri dott. Angelo . . . . » 73,03 »
29. Monaco dott. Settimio . . . . » 72,96 »
30. Colonna Giovanni . . . . . » 72,50 »
31. Facciolo Francesco . . . . . » 72 — »
32. Lombardi dott. Antonio . . . . » 71,81 »
33. Cassano dott. Pasquale . . . . » 71,80 »
34. Lauro dott. Ettore . . . . . » 71,18 »
35. Bellizzi dott. Francesco . . . . » 71,18 »
36. Rabacchino dott. Ferdinando . . . » 71,11 »
37. Bartholini Emanuele . . . . » 71 — »
38. Guerrieri dott. Domenico . . . . » 70,87 »
39. Cacciatore dott. Vincenzo . . . . » 70,65 »
40. Laudante dott. Carmine . . . . » 69,28 »
41. Campese dott. Dario . . . . » 69,27 »
42. Ferrigni dott. Giovanni . . . . » 68,50 »
43. Vaccarella dott. Giuseppe . . . . » 63,08 »
44. Di Pieteantonio Saverio . . . . » 62,18 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(2612)

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso a duecento posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1961.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1961, n. 835, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 95/P.2.1.1. in data 6 novembre 1961, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il direttore centrale di 1ª classe a riposo ing. Pasquale Giobbe è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a duecento posti di capo stazione in prova, citato nelle premesse in sostituzione del direttore centrale a riposo ing. Calogero Muscia, rinunciante all'incarico per motivi di famiglia.

Roma, addì 20 aprile 1962

(2673) *Il direttore generale*: RISSONE

**Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Roma incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1. in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento della prova facoltativa di telegrafo è nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice del Compartimento di Roma per il concorso citato nelle premesse, il capo telegrafista a riposo Righetti Umberto.

Roma, addì 9 aprile 1962

*Il direttore generale*: RISSONE

(2674)

---

**Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice compartimentale di Firenze incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1. in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

Il segretario capo Nascosti Tullio è nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, citato nelle premesse, per il Compartimento di Firenze in sostituzione del coadiutore capo Franceschetti Dino che non può assolvere l'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 26 aprile 1962

*Il direttore generale*: RISSONE

(2675)

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami a ventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1960.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1962 del Ministero delle finanze ha pubblicato in data 9 aprile 1962 il decreto ministeriale 28 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1962, registro n. 10 Finanze, foglio n. 309, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 dell'11 ottobre 1960.

(2629)

---

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Diario delle prove scritte di esame del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi.**

Le prove scritte di esame del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi, bandito con decreto ministeriale in data 4 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 24 aprile 1961, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei sottonotati giorni:

7 giugno 1962: cultura generale;
8 giugno 1962: matematica.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(2686)

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

**Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 392 del 10 marzo 1962, con il quale venne approvata la graduatoria del concorso pubblico per esami e titoli ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Esaminate le preferenze espresse, ai fini della assegnazione dei posti, dei concorrenti classificati in posizione utile nella graduatoria;

Vista la rinuncia preventiva presentata in data 22 febbraio 1962 dal dott. Molà Onorato, primo in graduatoria, alla assegnazione delle condotte mediche;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 2 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 febbraio 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco segnate:

1) Giuliano dott. Michelangelo: Marghera (Venezia) (2ª condotta);
2) Idoni dott. Gualtiero: San Stino di Livenza (1ª condotta),
3) Zambon dot. Renzo: Salzano (condotta unica);
4) Carlotti dott. Giancarlo: Musile di Piave (1ª condotta);
5) Fraccalanza dott. Alberto: Chioggia (1ª condotta).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Venezia e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 20 marzo 1962

*Il medico provinciale*: CANALIS

(2451)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3081 in data 4 ottobre 1961, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1960;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria dei candidati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto così formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Montani Luigi . punti 54,681 su 100
2. Calisi Alessandro » 52,953 »
3. Zilioli Luigi . » 51,271 »
4. Ruggerini Virginia . » 50,518 »
5. Rossi Aurelio » 49,909 »
6. Vaccarella Carmelo . » 49,296 »
7. Carbognani Mario . » 47,557 »
8. Tola Giovanni » 46,308 »
9. Alberti Gian Franco . . » 45,783 »
10. Slavitz G. Battista . » 45,645 »
11. Salini Giuseppe » 44,641 »
12. Menozzi Aurelio . » 44,596 »
13. Avanzini Zonio » 44,590 »
14. Bocchi Ercolino » 44,444 »
15. Campanini William » 43,442 »
16. Sartori Egidio » 43,278 »
17. De Franco Cosimo » 43,151 »
18. Parisini Cornelio » 42,505 »
19. Domenicali Giacomo . » 42,050 »
20. Consiglio Giacomo, invalido di guerra . » 41,995 »
21. Naschi Gian Carlo » 41,274 »
22. De Pascale Nicola » 40,636 »
23. De Giuli Gian Carlo . » 40,014 »
24. Pace Carlo . » 39,878 »
25. Carlotti Pietro » 39,481 »
26. Pollini Bartolo » 39,348 »
27. Prati Pier Luigi . » 39,328 »
28. Montanari Gabriellino » 38,859 »
29. Volpogni Domenico . » 37,530 »
30. Berni Italo » 37,500 »
31. Venturelli Giovanni » 37,028 »
32. Molinari Walter, invalido di guerra punti 36,677 su 100
33. Mosconi Mario . . . . . . » 35,423 »
34. Macrini Bruno . . . . . » 35,030 »
35. De Stefano Angelo . . . . » 35,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Parma, addì 5 aprile 1962

*Il medico provinciale:* MINISSALE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 4 ottobre 1961, n. 3081, col quale è stato bandito pubblico concorso per titolo ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto in pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto;

Esaminate le domande prodotte dai concorrenti con le indicazioni delle sedi vacanti per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Rilevato che tra gli idonei figurano due invalidi di guerra dott. Giacomo Consigli e dott. Walter Molinari, dei quali il 1° ha chiesto di concorrere anche per le condotte di Collecchio e Bardi, riservate agli invalidi di guerra, mentre il 2° ha partecipato al concorso per la sola condotta di Collecchio;

Viste le leggi 1° agosto 1921, n. 1312 e 3 giugno 1950, numero 375, che disciplinano l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Vista la circolare dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 22 febbraio 1951, n. 18, che reca norme esplicative circa la applicazione delle due predette leggi;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate i seguenti candidati:

1) Montani Luigi: Collecchio, Ozzano Taro;
2) Calisi Alessandro: Valmozzola, condotta unica;
3) Consigli Giacomo: Bardi, Pione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Parma, addì 5 aprile 1962

*Il medico provinciale:* MINISSALE

**(2452)**

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.